

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2010, proposto da:\*\*\*\*\*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto  
presso Daniela Consoli in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;

**contro**

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno - Prot. \*\*\* -  
emesso dalla Questura di Firenze in data 6.10.2008 e notificato al  
ricorrente in data 11.05.2010 nonché di tutti gli atti presupposti,  
conseguenziali e/o comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di  
Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.  
Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Riferisce il ricorrente, cittadino di nazionalità senegalese, di aver  
fatto ingresso in Italia nell'anno 1989 e di avere, da allora, sempre  
ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno.

In data 29 agosto 2007 presentava istanza per conseguire l'ulteriore  
rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno che, tuttavia, con il  
provvedimento in epigrafe, veniva rigettata dalla Questura di Firenze a  
motivo della esistenza a suo carico di una condanna alla pena di anni uno  
di reclusione ed € 3.000 di multa, emessa dal Tribunale di Firenze in  
data 26 giugno 2008, per il reato di cui all'art. 73 del d.p.r. n.  
309/1990.

Contro tale atto propone impugnazione il sig. \*\*\*\*\* deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.

Con l'ordinanza n. 711 del 29 luglio 2010 veniva respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato che, con l'ordinanza 5666 del 14 dicembre 2010, lo accoglieva osservando che l'amministrazione si era sottratta all'obbligo di scrutinare in concreto la pericolosità sociale dell'interessato, nonché gli effetti conseguenti alla sua stabilizzazione di una regolare condizione familiare e lavorativa.

L'Amministrazione, in ossequio alla predetta ordinanza, ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno senza, peraltro, revocare il decreto avverso di talché che, atteso l'effetto interinale della pronuncia alla quale è legato il titolo di soggiorno provvisoriamente concesso, appare evidente la persistenza dell'interesse all'esame del merito delle questioni proposte

Il ricorso, ad un più approfondito esame rispetto alla fase cautelare, merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l'art. 5, co. 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

La norma, introdotta dall'art. 1, d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della Direttiva comunitaria 2003/86/CE, impone, dunque, all'Amministrazione una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo previste in materia di rilascio di permessi di soggiorno, anche alla luce di elementi come la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 213; T.A.R. Toscana, sez. II, 10 novembre 2010, n. 6566).

Il provvedimento in questione, come denunciato dal ricorrente, appare, sotto tale profilo, carente di motivazione e di istruttoria recando unicamente l'apodittica affermazione secondo la quale il ricorrente risulterebbe vivere "in maniera contraria alla civile convivenza" e, in ipotesi, anche attraverso il provento di reati. Nondimeno l'assunto appare privo di riscontri fattuali, essendo fondato unicamente sul precedente penale sopra rammentato ed inoltre non viene compiuta alcuna delle valutazioni imposte dalla legge in ordine alla situazione di lungo soggiornante attribuibile al deducente, anche con riferimento alla situazione lavorativa o all'esistenza di legami sociali e familiari.

Pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con

conseguente annullamento dell'atto impugnato, fatte salve le successive determinazioni adottabili dall'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono stabilite in € 2000,00 (duemila/00) per diritti ed onorari, oltre accessori di legge. Trattandosi di patrocinio a spese dello Stato, le stesse verranno liquidate con separato decreto del giudice relatore, ai sensi dell'art. 82, comma 1, d.lgs. n. 115/2002 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), tenendo inoltre conto di quanto dispone l'art. 133 dello stesso d.lgs. n. 115/2002, in base al quale "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi in motivazione precisati.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento di € 2000,00 (duemila /00) per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge, demandandone la liquidazione a separato decreto, a cura del relatore e previo deposito da parte del patrocinante della parcella che ne attesti l'importo, e disponendo sin da ora che il pagamento sia eseguito in conformità alla previsione dell'art. 133 del d.lgs. n. 115/2002, secondo quanto si è specificato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)